







Procura della Repubblica

Tribunale di Monza

Ordine degli Avvocati

Camera penale

Protocollo per la gestione dei Lavori di Pubblica Utilità negli Uffici Giudiziari di Monza

SOMMARIO

Premessa	2
1. Caratteristiche della soluzione individuata	3
1.1 Principi di carattere generale	6
1.2 Regole generali sulla sanzione da irrogare	6
1.3 Protocolli di esecutività della pena	
1.4. Note di metodo per la Fase esecutiva curata dal Giudice procedente (nel caso di avvio de	The same of the property of the same of th
del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna o della sentenza)	7
2. Sintesi nuove prassi – premessa generale	8
2.1 DPC con conversione della pena in LAVORO DI P. U.	8
2.2 Richiesta di patteggiamento con Lavoro di p. u	10
2.3 Richiesta di patteggiamento con Lavoro di p. u. in fase dibattimentale	11
2.4. Prassi In Caso Di Richiesta LAVORO DI P. U. Nel Giudizio Ordinario o Abbreviato	12
2.5. Prassi in caso di richiesta di Lavoro di P. U. in sede di opposizione a Decreto Penale di Condi	anna12
2.6 SCHEMA DI SINTESI degli adempimenti	12
3. Le implicazioni organizzative	14
3.1. Apprendimento in fase di transitorio: formazione e incident reporting	15
3.2. Contenuti e Modalità degli incontri di Formazione	15
3.3. Incident reporting	15
Nota conclusiva	17
Referenti per la procedura	17

Firme	17
-------	----

PREMESSA

Questo Protocollo ha l'obiettivo di rendere maggiormente efficace la procedura per l'emissione e la gestione delle pene da scontare tramite Lavoro di p. u..

Obiettivo della nuova procedura sarà quello di sfruttare la convenzione con gli Enti, le Associazioni e le Cooperative sul territorio per lo svolgimento del Lavoro di p. u. ai sensi degli art. 186 Comma 9 Bis C.d.S., art. 187 comma 8 Bis CDS e art. 2 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001.

L'accordo è l'esito degli incontri del gruppo di lavoro appositamente costituito nell'ambito del progetto "Innovagiustizia", ed è stato sviluppato con il supporto dei consulenti di Fondazione Irso.

Questa procedura ha in sé gli elementi per portare ad un recupero di efficacia e ad un risparmio di energie lavorative lungo l'intero iter procedurale, dalla richiesta all'esecuzione del provvedimento, fino all'estinzione del reato.

La realizzazione di tali benefici passa attraverso una gestione consapevole del transitorio che seguirà all'introduzione della procedura e – in tutte le fasi – è legata all'impegno da parte di tutti i sottoscrittori alla concreta osservanza dei protocolli concordati.

In considerazione dell'incremento dei sistemi telematici di comunicazione e notificazione nell'ambito dei procedimenti e dell'esecuzione penale, le procedure analogiche (mediante telefax) previste nel presente protocollo devono intendersi sostituite da quelle telematiche.

1. CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE INDIVIDUATA

L'art. 186 comma 9-bis C.d.S.¹, l'art. 187 comma 8-bis² e l'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001³ (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (lavoro di p. u.) applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lvo 28/8/2000 n. 274), prevedono la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, anche in caso di Decreto Penale di Condanna, con quella del lavoro di p. u., di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Le suddette norme prevedono, in sintesi, la possibilità di ottenere "in caso di esito positivo" della prestazione lavorativa, una pronuncia con cui il Giudice "dichiara estinto il reato, dispone la riduzione delle metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato".

La Procura e il Tribunale, in accordo con gli Enti, le Associazioni e le Cooperative sul territorio hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento dei lavoro di p. u. che prevede:

- la definizione delle attività da svolgere in modalità non retribuita in favore della collettività (art. 1 della convenzione)
- la definizione delle modalità di svolgimento in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna (art. 2)
- la definizione dei soggetti incaricati di coordinare le prestazioni (art. 3)
- la definizione delle modalità di trattamento (art. 4)
- la specificazione del divieto di retribuzione (art. 5)
- l'obbligatorietà dell'assicurazione (art.6)

¹ "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il Decreto Penale di Condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del Lavoro di p. u. di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati nella lotta alle dipendenze."

² "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il Decreto Penale di Condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del Lavoro di p. u. di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"

³ L'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del Lavoro di p. u. applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lvo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Sato, Regioni, Provincie, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il Lavoro di p. u..

- la definizione delle modalità di verifica del lavoro svolto (art. 7)
- la definizione delle modalità di realizzazione della "Relazione sul lavoro svolto" (art. 8)
- la definizione delle modalità di risoluzione della convenzione (art. 9)
- la definizione della durata della convenzione (non superiore a 5 anni) e degli adempimenti successivi (art. 10)

La definizione delle nuova prassi lavorativa è spinta dall'esigenza di creare le condizioni organizzative e procedurali idonee a consentire l'applicazione e esecuzione tempestive della pena convertita in lavori di p. u..

Tali condizioni organizzative e procedurali mirano a garantire:

- una forte riduzione dei tempi di lavorazione, anche di quelli relativi alla fase esecutiva del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna;
- il rispetto delle linee guida introdotte dal presente Protocollo da parte di tutti gli attori coinvolti.

NOTA BENE

La nuova procedura impatta fortemente sul cittadino e sul territorio e per questo richiede un alto livello di affidabilità. Il processo di gestione dei lavori di p. u. accorcia i tempi e gli spazi che separano l'attività giudiziaria dai suoi effetti sul territorio e dal servizio di giustizia offerto al cittadino, venendo incontro alle aspettative della Provincia, degli Enti, delle Associazioni e Cooperative coinvolti nella definizione delle convenzioni.

La nuova prassi lavorativa di gestione della pena attraverso il lavoro di p. u. richiede l'adesione dei diversi soggetti coinvolti in tutte le fasi della prassi stessa.

Il presente Protocollo di Intesa richiede che i PM e i loro collaboratori, una volta letta e condivisa la nuova prassi, si allineino alla nuova procedura utilizzando il Modulario per la redazione degli atti. Allo stesso modo, Gip e Giudici di Dibattimento si impegneranno nella gestione differenziata di questi fascicoli. Le cancellerie collaboreranno rispettando i tempi e assumendo il medesimo comportamento per la gestione delle richieste degli Avvocati e la realizzazione degli adempimenti. Gli Avvocati, e quindi la Camera Penale di Monza in primis, aderiranno al Protocollo e collaboreranno alla gestione del servizio.

IL PROCESSO DI LAVORO CONDIVISO APPORTERÀ ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO IN GENERALE UN MIGLIORAMENTO DI SISTEMA. LA DEFINIZIONE RAPIDA EVITERÀ IMPUGNAZIONI, INTOPPI DI GESTIONE DEI FASCICOLI, COME PURE RICIRCOLI DEL PROCESSO DI LAVORO E ALLUNGAMENTO DEI TEMPI. LO SGRAVIO E I BENEFICI SARANNO DI TUTTI: PM, GIUDICI, CANCELLIERI, AVVOCATI E CITTADINI.

L'implementazione della procedura proposta richiederà necessariamente dei tempi di consolidamento.

Per entrare a regime, infatti, saranno necessari:

- l'adeguamento culturale da parte di tutti gli attori coinvolti
- la comunicazione delle prassi corrette agli Avvocati e a tutto il personale degli UUGG monzesi
- la definizione e la comunicazione di prassi corrette agli Ufficiali Giudiziari (per esempio in riferimento alle modalità di notificazione degli atti o di gestione dei rapporti con l'Avvocatura, etc)
- la definizione di una procedura concordata con la Procura Generale per la comunicazione delle sentenze e l'apposizione dei visti

- la definizione di moduli standardizzati
- l'inserimento nel Modulario lato Gip e lato Dibattimento, del modulo standard di sentenza ex artt. 444 c.p.p.
 nel caso di applicazione di lavoro di p. u. al fine di agevolare la stesura contestuale della sentenza.

In questa fase di rodaggio è importante l'apprendimento da eventuali errori. A questo proposito, per la buona riuscita della soluzione, si propone di attivare una forma di *Incident Reporting* che porti in luce le anomalie e le imprecisioni in modo che si possa apprendere dagli errori e migliorare il sistema. Ad ogni livello dell'iter, dunque, in caso di errore che implichi l'impossibilità di portare avanti il fascicolo, si propone di attivare un processo transitorio di descrizione e presa di conoscenza dell'errore stesso, se non addirittura di rimando del fascicolo allo step precedente, in modo che tutti i soggetti coinvolti operativamente possano visualizzare le criticità che rallentano il flusso di lavoro e che tutto il sistema sviluppi apprendimento utile per il miglioramento del processo in questione.

Ogni suggerimento per migliorare il presente Protocollo è ben accetto e prezioso.

1.1 NORME E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

La richiesta di lavoro di p. u. deve essere fatta sempre personalmente o dal difensore munito di procura speciale, trattandosi di un atto personalissimo, e corrisponde ad una decisione discrezionale del Giudice circa l'opportunità di concessione della misura in termini di prognosi.

Il lavoro di p.u. è incompatibile con la pena sospesa.

L'attività di lavoro non retribuita viene svolta presso gli enti territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 2 del DM 26 marzo 2001.

Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di p.u., i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa.

L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede/abita il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale (salvo suo consenso a superare tale limite), da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La normativa in parola prevede la competenza dell'UEPE o degli organi di Polizia (l'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di PS, il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competenti) per i previsti controlli.

La necessaria dichiarazione di disponibilità firmata da ente e indagato/imputato costituisce a tutti gli effetti il rapporto di lavoro fra le parti, anche se la decisione finale è comunque rimessa al Giudice e dipenderà dalla effettiva disponibilità del posto del lavoro convenzionato.

1.2 REGOLE GENERALI SULLA SANZIONE DA IRROGARE

- Un giorno di lavoro di p. u. consiste nella prestazione, anche non continuativa, di 2 ore di lavoro: quindi, le
 ore da determinare eventualmente in sentenza si ricavano dalla formula: un giorno = 2 ore e perciò il numero
 di ore di lavoro da effettuare si determina attraverso il ragguaglio fra pena detentiva + pena pecuniaria = tot.
 giorni di LAVORO DI P. U.;
- non è consentito un periodo inferiore a 2 ore;
- senza il consenso del condannato, non si possono superare le 6 ore settimanali;
- con il consenso del condannato, si possono superare le 6 ore settimanali ma non il tetto delle 8 ore al giorno,
- il ragguaglio della pena pecuniaria è di € 250 per un giorno di lavoro di p.u.;
- la legge consente di aggregare più unità in uno stesso giorno, fino alle 8 ore: in tal caso un giorno corrisponde a quattro unità di lavoro di p.u.;
- la normativa richiama l'art. 3 DM 26.03.2011 secondo cui la decisione del Giudice deve individuare il tipo di attività, l'ente o l'amministrazione dove svolgere il lavoro di p.u. e perciò è opportuno specificare con precisione tali dati che devono necessariamente essere fornite al Giudice; pertanto, occorre che l'istanza indichi l'ente (e la dichiarazione di disponibilità dello stesso), il tipo e i modi di prestazione del lavoro. Solo così è consentito al Giudice di fare ciò che richiede la normativa (indicare ente e prestazione), dando il segno dell'effettiva percorribilità, ed evita un inutile rinvio alla fase esecutiva della soluzione di complicazioni poi difficilmente superabili.
- Nel dispositivo della sentenza o nel DPC è opportuno esplicitare:
 - l'autorizzazione a svolgere immediatamente il lavoro di p.u. e, comunque, il termine massimo entro
 il quale deve presentarsi presso l'ente convenzionato per iniziare l'attività (ad es. entro 15 giorni

- dalla notificazione dell'ordine di esecuzione del P.M. e di cui all'art. 43 d.lgs. 274 del 2000), pena la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita;
- l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro per più di 6 ore settimanali, purché vi sia specifica richiesta;
- che il condannato e l'ente dovranno comunicare all'UEPE tutte le eventuali modificazioni del piano di svolgimento che dovessero rendersi necessarie nel corso del tempo;
- che l'ente avrà cura di comunicare all'UEPE la relazione conclusiva a cura del responsabile del servizio con l'indicazione dello svolgimento positivo o meno del lavoro di p.u..

1.3. PROTOCOLLI DI ESECUTIVITA' DELLA PENA

Il gruppo di lavoro ha elaborato il presente protocollo avuto riguardo alle plurime possibilità interpretative in ordine al momento iniziale di esecuzione della pena dei lavori di pubblica utilità: prima del passaggio in giudicato, ovvero solo successivamente.

Laddove i Giudici intendano aderire all'orientamento secondo cui <u>non</u> è possibile svolgere il lavoro di pubblica utilità anche <u>prima della irrevocabilità</u> della sentenza vengono in rilievo i seguenti passaggi fondamentali/adempimenti da parte degli uffici giudiziari/UEPE:

- <u>la Cancelleria unica dell' Esecuzione del Tribunale</u>, al passaggio in giudicato della sentenza, invierà all'Ufficio Esecuzione della Procura:
 - l'estratto esecutivo, come già oggi
 - il FRONTESPIZIO della dichiarazione di disponibilità dell'Ente, così da consentire a tale Ufficio di individuare prontamente indirizzo e recapiti dell'ente
- l'Ufficio Esecuzione della PROCURA avrà cura di inviare all'UEPE e all'Ente:
 - la lettera (all. 1), che vale quale ordine di esecuzione, secondo le intese assunte con detto Ufficio (Dirigente dott.ssa Severina Panarello)
 - la sentenza, munita della attestazione del passaggio in giudicato
- l'<u>UEPE</u> provvede a consegnare al condannato l'ordine di esecuzione, unitamente al provvedimento del Giudice, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute dando avvio dando inizio all'inizio alla esecuzione.

1.4. Note di metodo per la Fase esecutiva curata dal Giudice procedente (nel caso di avvio del lavoro di p.u. prima del passaggio in giudicato della sentenza)

Laddove i Giudici intendano aderire all'orientamento secondo cui è possibile svolgere il lavoro di pubblica utilità anche prima del passaggio in giudicato della condanna/pena applicata, vengono in rilievo i seguenti passaggi:

- Il provvedimento del Giudice conterrà la seguente disposizione: "Viene autorizzata espressamente l'immediata attuazione del LAVORO DI P. U., prima ancora del passaggio in giudicato della presente sentenza, previa presentazione volontaria del condannato presso il Comune/Associazione, precisandosi che il condannato deve presentarsi presso l'Ente/Associazione al più tardi nel termine di giorni 15 dalla notificazione a cura di UEPE della lettera che vale quale ordine di esecuzione (all. 1) e del provvedimento del Giudice a pena della revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita".
- La sentenza va inviata all'UEPE;
- contemporaneamente, la sentenza a cura della Cancelleria Unica dell'Esecuzione del Tribunale va inviata anche all' Ente o all'Associazione presso cui si svolgerà il lavoro di p. u.;
- il condannato e/o il difensore provvederanno a prendere sollecito contatto con l'Ente per l'inizio dell'esecuzione del lavoro di p. u.;
- al temine del lavoro l'ente invierà una relazione di fine lavoro di p. u. all'UEPE;

- il Giudice fisserà udienza camerale solo nei casi controversi, non anche nel caso in cui tutto si sia svolto regolarmente senza il minimo disguido. In caso di controversie, su richiesta del PM o d'ufficio, il Giudice che procede o quello dell'esecuzione (con le formalità ex art. 666 c.p.p) provvederà, tenuto conto dell'entità dei motivi e della circostanze della violazione, alla revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita.
- Nel provvedimento finale il Giudice (con ordinanza) dichiarerà estinto il reato, disponendo la riduzione a metà della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo.

IN SINTESI, in tali casi, vengono in rilievo i seguenti passaggi fondamentali/adempimenti da parte degli uffici giudiziari/UEPE:

- la Cancelleria unica dell' Esecuzione del Tribunale curerà di inviare
 - al più presto all' <u>UEPE e all'Ente</u> <u>la sentenza</u>, così da determinare l'avvio del LPU:
 - e <u>SOLO DOPO</u> il passaggio in giudicato della sentenza, all'<u>Ufficio Esecuzioni</u> della <u>Procura l'estratto esecutivo</u> della sentenza
- l'<u>UEPE</u> provvede a consegnare al condannato l'ordine di esecuzione, unitamente al provvedimento del Giudice, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute dando avvio all'inizio alla esecuzione.

2. SINTESI NUOVE PRASSI — PREMESSA GENERALE

Pur avendo aderito all'interpretazione secondo cui è possibile svolgere il lavoro di p. u. prima della definitività della sentenza, si ritiene di intervenire sulle prassi di lavoro per giungere ad una veloce iscrizione della decisione al SIC (Servizio Iscrizione Casellario). Infatti, nel caso in cui si giungesse alla pronuncia di estinzione del reato prima del passaggio in giudicato della decisione, si porrebbe il problema, evidenziato da più uffici, relativo all'impossibilità di conoscere eventuali precedenti applicazioni della sanzione sostitutiva (causa ostativa ad una seconda concessione).

A questo proposito appare opportuno favorire la seguente prassi:

- se l'esecuzione inizia prima del passaggio in giudicato è quindi di competenza del Giudice che procede si semplifica la procedura avendo cura di dichiarare l'estinzione del reato dopo il passaggio in giudicato della condanna. Ciò permetterebbe l'iscrizione della condanna nel certificato penale.
- Il veloce passaggio in giudicato riduce la possibilità di impugnazioni non in linea con le finalità complessive del presente Protocollo e semplifica la complessiva procedura lavorativa.

Vediamo il dettaglio della procedura.

2.1 DPC CON CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI P. U.

FASE 0 - RICHIESTA DI PROCEDERE CON DPC CON CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI P. U.

In Procura arriva la notizia di reato. Questa viene registrata e assegnata a un PM. Il PM accoglie l'assegnazione e inizia le sue valutazioni di merito.

In questa fase l'Avvocato difensore, anche di ufficio, a seguito di accordi presi con il suo assistito, predispone la richiesta da presentare al PM di giudizio con DPC con lavoro di p. u. presso l'ente convenzionato individuato e segnalato nella richiesta stessa, con indicazione delle specifiche modalità di svolgimento del lavoro di p. u..

La richiesta sarà accompagnata dall'elezione di domicilio presso l'Avvocato difensore anche per la fase esecutiva, con l'indicazione del numero di fax cui potranno essere inviati tutti gli atti del procedimento.

FASE 1 - ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA ED INVIO AL TRIBUNALE

Il PM, valuta la richiesta dell'Avvocato e qualora ritenga di poterla accogliere, attraverso il sistema Modulario, predispone la richiesta di DPC come da Protocollo, specificando l'ente presso cui verrà svolto il lavoro di p. u..

Prepara quindi il fascicolo da passare al Tribunale segnalando che si tratta di un DPC con lavoro di p. u., per evidenziare l'esigenza di differenziata trattazione del fascicolo con annotazione sull'etichetta in copertina "LAVORO DI P. U." in maniera ben visibile.

FASE 2 - EMISSIONE DEL DECRETO

Il fascicolo con la richiesta di DPC con lavoro di p. u. arriva alla segreteria centrale del Tribunale con la segnalazione della esigenza di differenziata gestione del fascicolo; la Cancellaria centrale Gip, individuata così la particolare trattazione, provvede alla registrazione del fascicolo e alla sua assegnazione.

Il Gip assegnatario valuta il fascicolo e, in caso di accettazione della richiesta del PM, procede con l'emissione del Decreto. Anche il Gip dunque si impegna a trattare in modalità differenziata il fascicolo.

Il Decreto contiene l'indicazione specifica dell'ente presso cui verrà svolto il lavoro di p. u..

Una volta emesso il Decreto, questo viene trasmesso all'Ufficio Decreti Penali.

FASE 3 - IL PASSAGGIO IN GIUDICATO

L'ufficio DPC accoglie il Decreto emesso e, tenuto conto della esigenza di differenziata trattazione, procede senza indugio alla notifica dello stesso presso l'Avvocato difensore presso cui il condannato ha eletto il domicilio.

Per comprimere ulteriormente i tempi, la notifica verrà eseguita a mezzo fax.

L'Avvocato difensore che riceve la notifica spedisce via fax la conferma dell'avvenuta notifica e deposita in Cancellaria, se lo riterrà opportuno ai fine di accelerare la procedura, l'eventuale rinuncia all'opposizione con relativa Procura Speciale.

FASE 4 - L'ESTINZIONE DELLA PENA

Ricevuta la relazione favorevole dell'Ente sull'avvenuto espletamento del periodo di LAVORO DI P. U., il Giudice con provvedimento standard, senza alcuna formalità, dichiara l'estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta con il DPC e riduce alla metà la sospensione della patente di guida. Il provvedimento viene immediatamente trasmesso dalla Cancellaria all'Ufficio Esecuzione della Procura, all'interessato (elettivamente domiciliato presso il difensore e quindi a mezzo a fax), al Prefetto e all'Ufficio SIC del Tribunale (Servizio Iscrizione Casellario) per la redazione del foglio complementare.

In caso di relazione sfavorevole o nei casi di cui all'art.5 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, il Giudice dell'esecuzione, a richiesta delle parti o anche di ufficio, provvederà con la forma di incidente di esecuzione secondo l'art. 186, comma 9-bis, C. d. S..

La Cancellaria provvederà pertanto a trattare la questione previa iscrizione al registro Incidente di Esecuzione.

IN SINTESI, in tali casi, vengono in rilievo i seguenti passaggi operativi fondamentali/adempimenti da parte degli uffici giudiziari/UEPE:

<u>in caso</u> di condanna allo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità **inflitta con DECRETO PENALE, e <u>solo</u>** <u>quando divenuto esecutivo:</u>

- <u>l'Ufficio GIP</u> (che dispone del fascicolo processuale) invierà CONTESTUALMENTE al più presto all'Ufficio Esecuzioni della Procura:
 - il decreto penale
 - il FRONTESPIZIO della dichiarazione di disponibilità dell'ente (così da consentire all'Ufficio Esecuzione della Procura di individuare prontamente indirizzo e recapiti dell'ente)
- <u>l'Ufficio Esecuzioni della PROCURA</u>, una volta ricevuto il decreto penale, provvederà ad inviare <u>all'UEPE e all'Ente</u> ove il condannato dovrà svolgere il LPU:
 - la lettera (all. 1), che vale, come detto, quale ordine di esecuzione
 - il decreto penale esecutivo
- l'<u>UEPE</u> provvede a consegnare al condannato l'ordine di esecuzione, unitamente al provvedimento del Giudice, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute dando avvio all'inizio alla esecuzione.

2.2 RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO CON LAVORO DI P. U.

NOTA BENE: procedura riferita sia alla fase delle indagini preliminari che a quella successiva ed in particolare del dibattimento.

Si presenta di seguito l'approfondimento relativo alla prima ipotesi (sentenza ex art. 447 c.p.p.).

FASE 0 – RICHIESTA DI PROCEDERE CON PATTEGGIAMENTO CON CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI P. U. In Procura arriva il fascicolo.

In questa fase l'Avvocato difensore, a seguito di accordi presi con il suo assistito, predispone la richiesta da presentare al PM di procedere con giudizio ex art. 447 c.p.p., con lavoro di p. u. presso l'ente individuato e segnalato nella richiesta stessa, con indicazione delle specifiche modalità di svolgimento del lavoro di p. u..

La richiesta sarà accompagnata dall'elezione di domicilio presso l'Avvocato difensore anche per la fase esecutiva, con l'indicazione del numero di fax cui potranno essere inviati tutti gli atti del procedimento.

FASE 1 – ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA ED INVIO AL TRIBUNALE

Il PM valuta la richiesta dell'Avvocato e, qualora ritenga di poterla accogliere, esprime il consenso. Viene quindi preparato il fascicolo da passare al Gip, segnalando in copertina, in maniera evidente, che si tratta di un patteggiamento con lavoro di p. u., sottolineando quindi la necessità di trattazione differenziata del fascicolo.

FASE 2 - EMISSIONE DELLA SENTENZA

Il fascicolo con la richiesta di patteggiamento con lavoro di p. u. arriva alla Cancellaria Gip che provvede alla registrazione del fascicolo e alla sua assegnazione al Giudice , segnalando in evidenza la esigenza di gestione differenziata del fascicolo.

Il Gip assegnatario si impegna a trattare in modalità differenziata il fascicolo, valuta l' istanza, procedendo con udienza camerale.

Il Giudice si impegna a depositare sentenza con motivazione contestuale, o comunque entro 15 giorni, (trattandosi di rito speciale, che presuppone la presenza dell'imputato o la procura speciale al difensore, non va mai dichiarata la contumacia, ma va dato atto eventualmente della sua assenza - con conseguente esclusione della dichiarazione di contumacia).

La sentenza conterrà l'indicazione dell'ente presso cui sarà svolto il lavoro di p. u. e riporterà tutti gli elementi e avvertenze di cui sopra.

Una volta emessa, la sentenza viene trasmessa alla Cancellaria per la fase esecutiva. Gli assistenti in Udienza devono quindi trattare il fascicolo segnalandone la particolarità alla Cancellaria Unica delle Esecuzioni in modo da consentire di effettuare gli adempimenti necessari per l'invio della sentenza alla Procura Generale.

2.3 RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO CON LAVORO DI P. U. IN FASE DIBATTIMENTALE

Si presenta di seguito l'approfondimento relativo alle <u>altre ipotesi</u> (patteggiamento richiesto nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale e in dibattimento).

FASE 1 - PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA E SENTENZA

Il PM in udienza valuta la richiesta di patteggiamento e, qualora ritenga di poterla accogliere, esprime il consenso. Il Giudice se ritiene di accogliere emette sentenza di applicazione della pena convertita in lavoro di p. u..

Il Giudice si impegna a depositare sentenza con motivazione contestuale, o comunque entro 15 giorni (trattandosi di rito speciale, che presuppone la presenza dell'imputato o la procura speciale al difensore, non va mai dichiarata la contumacia, ma va dato atto eventualmente della sua assenza - con conseguente esclusione della dichiarazione di contumacia).

La sentenza riporterà la specifica dell'ente presso cui sarà svolto il lavoro di p. u. e conterrà gli elementi e le avvertenze di cui sopra.

FASE 2 - FASE SUCCESSIVA ALLA SENTENZA

Una volta emessa, la sentenza viene trasmessa alla Cancellaria Unica dell'Esecuzione del Tribunale per la fase esecutiva. Gli assistenti in Udienza devono quindi trattare il fascicolo segnalandone la particolarità alla Cancellaria Unica delle Esecuzioni in modo da consentire di effettuare gli adempimenti necessari per l'invio differenziato e in evidenza della sentenza alla Procura Generale.

FASE 3 - IL PASSAGGIO IN GIUDICATO

L'ufficio Unico Esecuzione del Tribunale gestisce la sentenza depositata con trattazione differenziata, avendo ricevuto il fascicolo con l'appropriata segnalazione ben visibile.

La Procura Generale viene informata tramite fax secondo la procedura concordata con la Procura Generale stessa. La Procura Generale a sua volta restituirà, sempre tramite fax, la sentenza con il visto e la eventuale rinuncia al ricorso.

FASE 4 - L'ESTINZIONE DELLA PENA

Ricevuta la relazione favorevole dell'UEPE sull'avvenuto espletamento del periodo di LAVORO DI P. U., il Giudice con provvedimento standard, senza alcuna formalità, dichiara l'estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta con la sentenza e riduce alla metà la sospensione della patente di guida. Il provvedimento viene immediatamente trasmesso dalla Cancellaria Unica dell'Esecuzione del Tribunale all'Ufficio Esecuzione della Procura, all'interessato (elettivamente domiciliato presso il difensore e quindi a mezzo a fax) e al Prefetto, e all' Ufficio SIC del Tribunale (Servizio Iscrizione Casellario) per la redazione del foglio complementare.

In caso di relazione sfavorevole o nei casi di cui all'art.5 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, il Giudice dell'esecuzione, a richiesta delle parti o anche di ufficio, provvederà con la forma di incidente di esecuzione secondo l'art. 186, comma 9bis, Codice della Strada. La Cancellaria provvederà pertanto a trattare la questione previa iscrizione al registro Incidente di Esecuzione.

IN SINTESI, in tali casi, vengono in rilievo i seguenti passaggi operativi fondamentali/adempimenti da parte degli uffici giudiziari/UEPE:

- <u>la Cancelleria unica dell' Esecuzione del Tribunale</u>, al passaggio in giudicato della sentenza, invierà all'Ufficio Esecuzione della Procura:
 - l'estratto esecutivo, come già oggi
 - il FRONTESPIZIO della dichiarazione di disponibilità dell'Ente, così da consentire a tale Ufficio di individuare prontamente indirizzo e recapiti dell'ente, nei soli casi in cui il LPU inizia dopo la dichiarazione di irrevocabilità
- l'Ufficio Esecuzione della PROCURA avrà cura di inviare all'UEPE e all'Ente:
 - ❖ la lettera (all. 1), che vale, come detto, quale ordine di esecuzione
 - la sentenza, munita della attestazione del passaggio in giudicato
- l'<u>UEPE</u> provvede a consegnare al condannato l'ordine di esecuzione, unitamente al provvedimento del Giudice, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni ivi contenute dando avvio all'inizio alla esecuzione.

2.4. PRASSI IN CASO DI RICHIESTA LAVORO DI P. U. NEL GIUDIZIO ORDINARIO O ABBREVIATO

La tipologia di sentenza e le prassi lavorative, pre e post udienza, saranno trattate, anche in queste ipotesi, tendenzialmente secondo le procedure di cui si è detto, pur dovendosi evidenziare che la concreta possibilità di applicare (astrattamente anche d'ufficio, avendo il legislatore previsto il necessario consenso dell'interessato nella forma negativa della "non opposizione") la sanzione sostitutiva del lavoro di p.u. non può, di fatto, prescindere dalla collaborazione delle parti ed in particolare dell'imputato, apparendo quantomeno essenziale verificare la sua effettiva disponibilità a svolgere un'individuata tipologia di lavoro do p.u..

In ogni caso la sentenza dovrà contenere gli elementi e le avvertenze più volte richiamati ed in particolare l'indicazione dell'ente (e la dichiarazione di disponibilità) e dei modi di prestazione del lavoro.

2.5. Prassi in caso di richiesta di Lavoro di P. U. in sede di opposizione a Decreto Penale di Condanna

In deroga a quanto sopra previsto, qualora l'istanza di patteggiamento con sostituzione della pena con lavoro di p. u. debba essere formulata in sede di opposizione al Decreto Penale, l'istanza sarà ritenuta ammissibile – anche ai fini del consenso del Pubblico Ministero – purché corredata di documentazione idonea a dimostrare la presa di contatto dell'imputato con l'ente o associazione convenzionati, fermo restando che tale documentazione dovrà essere integrata con quanto previsto nel presente Protocollo e nelle Convenzioni (in particolare, per quanto riguarda le Associazioni, la dichiarazione di disponibilità) al più tardi entro l'udienza fissata dal Gip ex art. 464 co.l c.p.p..

2.6. SCHEMA DI SINTESI degli adempimenti da eseguire dopo che il Giudice ha emesso la decisione (Decreto Penale o Sentenza) con la specificazione dei relativi incombenti che graveranno sui singoli sottoelencati Uffici:

- Cancelleria GIP
- Cancelleria Tribunale dibattimentale
- Ufficio Unico Esecuzione del Tribunale
- Ufficio Esecuzione della Procura.
- A) in caso di condanna allo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità inflitta con DECRETO PENALE, e solo quando divenuto esecutivo:
 - <u>l'Ufficio GIP</u> (che dispone del fascicolo processuale) invierà CONTESTUALMENTE al più presto all'Ufficio Esecuzioni della Procura:
 - il decreto penale
 - Il FRONTESPIZIO della dichiarazione di disponibilità dell'ente (così da consentire all'Ufficio Esecuzione della Procura di individuare prontamente indirizzo e recapiti dell'ente)
 - <u>l'Ufficio Esecuzioni della PROCURA</u>, una volta ricevuto il decreto penale, provvederà ad inviare <u>all'UEPE e all'Ente</u> ove il condannato dovrà svolgere il LPU:
 - ❖ la lettera (all. 1), che vale, come detto, quale ordine di esecuzione
 - il decreto penale esecutivo
 - *
- <u>B</u>) in caso di **SENTENZA** di condanna o di applicazione pena con sostituzione della pena in LPU, si profilano **DUE IPOTESI**:
- 1) Sentenza che autorizza l'<u>inizio immediato</u> del LPU (ipotesi consentita <u>SOLO</u> in caso di VIOLAZIONI al <u>CODICE della STRADA⁴</u>)
 - la Cancelleria unica dell' Esecuzione del Tribunale curerà di inviare
 - al più presto all' <u>UEPE e all'Ente</u> <u>la sentenza</u>, come da prassi già collaudata e concordata tra i Giudici, così da determinare l'avvio del LPU;
 - e <u>SOLO DOPO</u> il passaggio in giudicato della sentenza, all'<u>Ufficio</u>
 <u>Esecuzioni della Procura l'estratto esecutivo</u> della sentenza
- Sentenza che NON autorizza l'inizio immediato del LPU; in tal caso:
 - <u>la Cancelleria unica dell' Esecuzione del Tribunale</u>, al passaggio in giudicato della sentenza, invierà all'Ufficio Esecuzione della Procura:
 - l'estratto esecutivo, come già oggi
 - il FRONTESPIZIO della dichiarazione di disponibilità dell'Ente, così da consentire a tale Ufficio di individuare prontamente indirizzo e recapiti dell'ente
 - l'Ufficio Esecuzione della PROCURA avrà cura di inviare all'UEPE e all'Ente:

⁴ NON INVECE in caso:

di sentenze che condizionano la concessione della sospensione della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività – art. 165 comma 1 c.p.

> in caso di violazioni di cui all'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 con applicazione della pena del LPU, la cui esecuzione segue le vie ordinarie e potrà, cioè, iniziare solo al passaggio in giudicato della sentenza

- ♣ la lettera (all. 1), che vale, come detto, quale ordine di esecuzione
- la sentenza, munita della attestazione del passaggio in giudicato.

L'Ufficio Esecuzioni della PROCURA curerà:

 di tenere i decreti penali e le sentenze ricevute dal Tribunale in una raccolta in ordine alfabetico per un pronto reperimento

Sarà poi l'UEPE, in tutti e tre i casi, a trasmettere:

- all'Ufficio GIP (in caso di Decreto Penale ipotesi di cui al punto A)
- alla Cancelleria unica dell' Esecuzione del Tribunale (ipotesi di cui al punto B1)
- alla Cancelleria unica dell' Esecuzione del Tribunale (in caso di sentenza anche del GIP –
 ipotesi di cui al punto B2)
- la relazione favorevole di completa espiazione della pena, in vista della emanazione da parte del Giudice del provvedimento di dichiarazione di estinzione del reato
- la relazione sfavorevole, in caso di violazione degli obblighi.

Ricevuta la relazione favorevole dell'UEPE sull'avvenuto espletamento del periodo di LAVORO DI P. U., il Giudice con provvedimento standard, senza alcuna formalità, dichiara l'estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta con la sentenza e riduce alla metà la sospensione della patente di guida. Il provvedimento viene immediatamente trasmesso dalla Cancellaria Unica dell'Esecuzione del Tribunale all'Ufficio Esecuzione della Procura, all'interessato (elettivamente domiciliato presso il difensore e quindi a mezzo a fax) e al Prefetto, e all' Ufficio SIC del Tribunale (Servizio Iscrizione Casellario) per la redazione del foglio complementare.

In caso di relazione sfavorevole o nei casi di cui all'art.5 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, il Giudice dell'esecuzione, a richiesta delle parti o anche di ufficio, provvederà con la forma di incidente di esecuzione secondo l'art. 186, comma 9bis, Codice della Strada. La Cancelleria provvederà pertanto a trattare la questione previa iscrizione al registro Incidente di Esecuzione.

3. LE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

La nuova prassi lavorativa di gestione della pena attraverso LAVORO DI P. U. richiede l'adesione dei diversi soggetti coinvolti in tutti le fasi della prassi stessa.

L'Avvocatura si impegna a:

- Individuare, anche attraverso i siti degli Uffici Giudiziari, l'Ente/Associazione disponibile ad accogliere il condannato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- predisporre, nella richiesta di procedere con lavoro di p. u., i moduli e le informazioni relative all'Ente, Associazione o Cooperativa sul territorio che sarà sede del lavoro di p. u.: in particolare, qualora l'attività individuata preveda la prestazione di più di sei ore settimanali di lavoro di p. u., l'interessato dovrà prestare il proprio consenso a tale modalità sin dalla richiesta;
- far eleggere domicilio presso l'Avvocato difensore in questione e munirsi di Procura Speciale per l'eventuale rinuncia all'opposizione o impugnazione dell'atto;
- · accettare la notifica tramite fax.

La Procura si impegna a:

- accogliere, a valutazione positiva, la richiesta degli avvocati difensori di procedere con conversione della pena detentiva e pecuniaria in lavoro di p. u.;
- elaborare la richiesta tramite Modulario e come da Protocollo;
- segnalare la gestione differenziata del fascicolo prima di trasmetterlo al Tribunale.

Il Tribunale, sia lato Magistrati che lato Cancellerie, si impegna a:

- gestire in via differenziata i fascicoli segnalati dalla Procura;
- segnalare la gestione differenziata del fascicolo in tutte le fasi.

Il rispetto di questi impegni richiede necessariamente un'implementazione diffusa e consapevole della nuova procedura e degli strumenti di supporto.

Sulla base di quest'ultima considerazione, si riportano qui di seguito le condizioni necessarie per la riuscita della soluzione proposta.

3.1. Apprendimento in fase di transitorio: formazione e incident reporting

L'introduzione delle nuove prassi organizzative richiede una fase transitoria che prevede principalmente due attività: formazione ed incident reporting.

3.2. CONTENUTI E MODALITÀ DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE

Destinatari di un breve incontro di formazione saranno:

- i PM (togati ed onorari) e i loro collaboratori
- i Gip
- i Giudici di Dibattimento
- le Cancellerie (Gip, Ufficio DPC, Dibattimento, CUE)

Il contenuto dell'incontro riguarderà:

- la condivisione dell'obiettivo e delle aspettative
- la nuova prassi
- la raccolta delle osservazioni dei presenti
- il transitorio: strumenti e persone di riferimento per la raccolta delle segnalazioni

3.3. INCIDENT REPORTING

L'incident reporting è uno strumento di apprendimento e di monitoraggio delle soluzioni organizzative: in questo caso esso risponde all'obiettivo di verificare che la soluzione concordata e introdotta risponda alle necessità degli Uffici Giudiziari e migliori il flusso dell'intero processo di lavoro relativo alla preparazione, emissione ed esecuzione dei Decreti Penali di Condanna.

Attraverso la raccolta delle schede di segnalazione, sarà possibile individuare possibili criticità legate alla soluzione adottata per lavoro di p. u., eventuali imprecisioni nella realizzazione della soluzione (es. mancanza di informazioni; procedura imprecisa), e suggerimenti di miglioramento allo scopo di modificarla conseguentemente, comunicando poi le variazioni introdotte in seguito alla raccolta feedback (alimentando così il processo).

LOGICA CONDIVISA

Affinché tutti siano allineati sullo strumento di incident reporting e sulle sue finalità, verrà dedicata una parte della formazione - relativa all'apprendimento della soluzione - alla presentazione della scheda, dei ruoli etc. e, in generale, degli obiettivi dell'incident reporting.

CHIAREZZA DEI RUOLI

La segnalazione delle criticità sarà aperta a tutte le persone che lavorano ai lavori di p. u..

La cosa più opportuna e adatta allo scopo è che a svolgere tale compito sia una persona rappresentante per ciascun ufficio coinvolto, e dunque, oltre a IRSO, un soggetto per la Procura, uno per l' ufficio GIP e uno per il Tribunale Dibattimento.

Tutte le persone coinvolte nel gruppo di lavoro si occuperanno di:

- · raccogliere periodicamente le schede
- · analizzare le schede
- proporre risposte organizzative alle criticità segnalate
- organizzare incontri e modalità di condivisione dei feedback relativi a quanto analizzato e proposto in risposta alle segnalazioni.

FIDUCIA

Le segnalazioni potranno essere anonime e raccolte in spazi dedicati. Verranno apposte delle cassette delle lettere dedicate alla raccolta in corrispondenza della bacheca e delle macchinette di timbrature dei cartellini presenza, una lato Tribunale e una lato Procura. Le segnalazioni avverranno attraverso la compilazione di una scheda predisposta e standardizzata per tutti gli uffici (vedi di seguito).

E' importante che sia chiaro l'obiettivo delle segnalazioni, ovvero il consolidamento della soluzione concordata per la gestione dei lavoro di p. u. e l'apprendimento delle buone pratiche di lavoro.

Le segnalazioni dunque verranno prese in considerazione se relative a:

- mancanza di informazioni /dati essenziali in relazione alla lavorazione del fascicolo
- · criticità potenziali
- · suggerimenti per il miglioramento.

A tali segnalazioni corrisponderanno sempre dei feedback.

FEEDBACK

L'incident reporting si regge su un circolo virtuoso alimentano dalla fiducia. La fiducia in questo strumento di apprendimento è tanto più condivisa e diffusa quanto più puntuali sono le risposte alle segnalazioni fatte.

Sono definite dunque la modalità di raccolta delle segnalazioni e i tempi per la condivisione dei feedback.

• le segnalazioni verranno raccolte dagli appositi contenitori una volta alla settimana, al venerdì

- i feedback verranno condivisi via e-mail una volta alla settimana, il mercoledì
- · incontri ad hoc verranno organizzati all'occorrenza.

Nota conclusiva

I Dirigenti degli Uffici coinvolti adotteranno tutte le iniziative ritenute necessarie per l'effettiva diffusione, conoscenza e condivisione del nuovo processo lavorativo con eventuali circolari/ordini di servizio esplicativi dei singoli ruoli e delle responsabilità necessari per garantire l'auspicato circolo virtuoso.

REFERENTI PER LA PROCEDURA

Dott.ssa Luisa Zanetti, Dott. Giuseppe Airò, Avv. Gianluca Paglino

FIRME

Il Presidente del Tribunale TRIBUNALE

Anna Mar DI ORESTE

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

Il Presidente della Camera Penale